

	REP. N. /	
	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.A.)	
	CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN	
	SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N.8098 E N.8122) SITE A	
	BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA.	
	IMPORTO DEI LAVORI: Euro _____ (/), oltre	
	IVA in misura di legge.	
	Tra:	
	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA - A.R.E.A.",	
	codice fiscale e partita I.V.A.: 03077790925, rappresentata dal Direttore de.	
	Servizio Gestione Immobili di Carbonia, Ing. _____,	
	nato a () il / / domiciliato per la carica presso la	
	sede di via Angioy, 2 – Carbonia, in seguito denominata il “Committente”	
	e	
	_____ nato a il giorno / /	
	residente a _____, via n. , nella sua	
	qualità di esercente l'impresa corrente sotto la	
	ditta _____ a , Via _____, codice fiscale e	
	numero di iscrizione nel Registro delle Imprese	
	di _:	
	_____ , in seguito denominata	
	"Appaltatore".	
	PREMESSO CHE:	
	la Committente, stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt.	
	32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ha	

indetto una procedura negoziata per l'aggiudicazione del contratto pubblico all'Appaltatore comprendente l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N.8098 E N.8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA;

il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell'offerta mediante massimo ribasso, con contratto da stipulare a corpo;

con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ in data ____/____/____ la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Parte Prima

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e i documenti citati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N.8098 E N.8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R.207/10, dal Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA") e, più in generale, dai documenti indicati nel presente Contratto al successivo art. 3.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il nuovo Codice Appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi, allegati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) CSA; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; (III) Disciplinare di gara, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto.

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO – INVARIABILITA’

1. L'importo complessivo dei lavori risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara è costituito dal seguente quadro economico:

- ☐ lavori a corpo: Euro , (/);
- ☐ oneri per la sicurezza: Euro 3'128,44 (tremilacentotrentotto/44);
- ☐ per complessivi Euro , (/), oltre l'IVA nella misura di legge.

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1, sono compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza e gli oneri relativi al personale.

3. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Parte Seconda

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare al Committente:

- ☐ le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

☐ il piano operativo della sicurezza di cui al citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

2. La consegna dei lavori sarà effettuata ai sensi della normativa vigente con le modalità e nei termini di cui all'art. 9.11 [Consegna dei lavori] del CSA che si intende integralmente richiamato.

3. Ai sensi della normativa vigente in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") e in conformità a quanto stabilito dall' art. 9.11 (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma) del CSA.

2. Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al DL almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Articolo 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL

CANTIERE

1. Come previsto nel Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere depositato presso il Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 9.14 e 9.18 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore) del CSA.

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal CSA e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato CSA e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dagli art. 9.8 (Obblighi assicurativi a carico dell'impresa), art. 9.11 (Consegna dei lavori), (Termini per l'ultimazione dei lavori), (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma), art. 9.12 (Penali), art. 9.13 (Sicurezza nei cantieri), art. 9.14-9.18 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore) del CSA che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 12 - DIPENDENTI DELL' APPALTATORE

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del Codice dei contratti.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice dei contratti; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Articolo 14 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 9.18 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore) del CSA, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali anche se approvati dal Committente stesso c/o dal DL, non levano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la

responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità con totale esonero del Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Articolo 15 - CAUZIONE

1. Le parti danno atto che è stata consegnata alla sottoscrizione del presente Contratto la cauzione definitiva n. _____ della Compagnia _____ per euro _____ (_____ / _____) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante fidejussione, in conformità all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e come stabilito nell'art. 9.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 9.8 [Coperture assicurative] del CSA, al presente Contratto si intendono allegate:

- copia di polizza C.A.R. (Contractor All Risk) che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere, comprese le attrezzature ed le opere provvisorie, il cui massimale è pari a Euro _____ (_____ / _____) e la cui durata e piena validità si estende dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque secondo quanto stabilito anche dall'art. 9.8 del CSA che si richiama integralmente;

- copie di separate polizze assicurative a garanzia di tutti i rischi connessi,

collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), per un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) come previsto all'art. 9.8 del C.S.A.

2. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Committente. Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. devono essere esibite alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Articolo 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Si prevede, come da CSA, la corresponsione dell'anticipazione del 20%, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli art. 9.15 (Anticipazione e pagamenti in acconto), art. 9.16 (Conto finale), art.9.11 (Consegna dei lavori - Programma esecutivo dei lavori - Piano di qualità di costruzione e di installazione - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni) del CSA, che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 18 – DOMICILIO E MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIBILITA'

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, l'esecutore del contratto elegge domicilio presso la propria sede come indicata in premessa per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, le comunicazioni ed ogni altra notificazione inerente il presente contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell'esecutore del contratto o di colui che lo rappresenta oppure presso il

domicilio sopra eletto. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'esecutore del contratto saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato, intestato a _____, acceso presso l'istituto bancario _____ Agenzia di _____, Codice IBAN _____.

Ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. b) del Capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere , ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'esecutore del contratto, il Sig. _____ titolare e legale rappresentante dell'esecutore del contratto, sopra meglio generalizzato. In caso di cessazione o decadenza della delega l'esecutore del contratto è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione appaltante.

Articolo 19 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione della penale giornaliera di cui al successivo art. 21 [Penali in caso di ritardo e di inadempimento].

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Capitolato Generale.

Articolo 20 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, per ogni giorno solare continuativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente al suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa. Si applica l'art. 9.12 del CSA [Penali].

2. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori nonché della penale sarà dedotto dal conto finale.

Articolo 21 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dagli art. 9.9 [Disciplina del Subappalto] del CSA e dall'art. 105 del Codice degli Appalti.

Parte Terza

Articolo 22 – CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE

Si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla Contabilità e sulle riserve.

Articolo 23 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi del Committente ed in quanto coperte da finanziamento.

2. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori(D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

3. Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il quinto.

4. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 24 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 9.17 [Collaudo] del CSA.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione, dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Articolo 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In tema di risoluzione del Contratto si richiama espressamente il contenuto dell'articolo 108 del D. Lgvo 50/2016 e quanto previsto dal CSA.

2. In caso di frode dell'Appaltatore il Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente.

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

5. L'appaltatore garantisce per la durata di anni dieci l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e CSA, per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ.

6. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Articolo 26 – RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016).

Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Articolo 28 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Capitolato Generale.

Articolo 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione appaltante informa l'esecutore del contratto che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano la materia. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: personale dipendente della Stazione appaltante impegnato nel procedimento amministrativo o, comunque, nello stesso coinvolto per ragioni di servizio; tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; Autorità Nazionale Anticorruzione; Prefettura; organi dell'autorità giudiziaria che ne faranno richiesta. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche

mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti.

Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa – Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari.

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma digitale e consta di ____ fogli. E' regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante l'apposizione di n. ____ contrassegni telematici dell'importo di € 16,00 che vengono apposti su nota allegata alla copia analogica del presente contratto e identificate con i n. _____ - _____ - _____.

Letto, confermato e sottoscritto,

AREA	IMPRESA
(firmato solo digitalmente)	(firmato solo digitalmente)